

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, PITTELLA, TALAMONA e CARNESELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Disciplina dell'attività di lavanderia, pulitura a secco, tintoria e stireria e del finanziamento di tale settore dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'attenzione del Parlamento tende a regolamentare l'attività di lavanderia, pulitura a secco, tintoria e stireria nonché a finanziare la ristrutturazione e la riconversione delle imprese artigiane del settore, che nell'attuale difficile congiuntura versano in gravi condizioni tecnico-economiche. Si tratta di un settore ad alta intensità di lavoro, spesso specializzato, che è necessario regolamentare se non si vogliono aggiungere nuove difficoltà a quelle già esistenti.

Il regolamento, da approvarsi dal Consiglio comunale e da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge (articolo 1), dovrà prevedere il rilascio di una dichiarazione comunale di agibilità. Dovranno altresì essere regolamentate a fini igienico-sanitari le attività di raccolta e consegna.

Il tema qualificante del disegno di legge è la formazione di un piano di sviluppo del set-

tore, che dovrebbe essere elaborato da una Commissione regionale *ad hoc* composta dal Presidente della Regione, da due rappresentanti artigiani, da due rappresentanti industriali del settore, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da tre rappresentanti politici della Regione, di cui uno della minoranza (articolo 5). La Commissione dovrà, altresì, stabilire le condizioni per agevolare la ristrutturazione delle imprese artigiane, così come previsto dall'articolo 7.

Gli attuali regolamenti dovranno uniformarsi alla nuova normativa entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge (articolo 8).

Le finalità che il disegno di legge intende perseguire e la circostanza che la prevista regolamentazione non comporta oneri finanziari per lo Stato, ci inducono a confidare che esso trovi sollecita approvazione da parte del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I Comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di lavanderia, pulitura a secco, tintoria e stireria di capi di abbigliamento ed arredamento e similari, comunque tali attività vengano esercitate.

Tutte le imprese che svolgono le suddette attività, siano esse individuali od in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi a quanto disposto negli articoli successivi. Il regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio comunale ed adottato dai Comuni entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge ed ottenere l'approvazione degli organi di tutela, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 4.

**Art. 2.**

Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere il rilascio di apposita dichiarazione comunale di agibilità dei locali nei quali vengono svolte le attività previste dalla presente legge.

Detta agibilità deve essere accertata in base all'esistenza dei requisiti igienici dei locali destinati allo svolgimento delle attività stesse, in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

L'accertamento dell'idoneità di attrezzature, macchine ed impianti, nonché dell'osservanza delle norme per la prevenzione degli incendi, secondo le disposizioni vigenti, sono demandate agli organi già competenti.

**Art. 3.**

L'attività collaterale di raccolta e consegna dei capi, effettuata anche a mezzo di centri mobili o itineranti, dovrà essere regolamentata al fine di garantire l'igienicità del servizio.

## Art. 4.

La dichiarazione di agibilità di cui all'articolo 2, primo comma, è rilasciata con provvedimento del Sindaco; il rifiuto del suo rilascio deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento di rifiuto del Sindaco è ammesso ricorso nei modi di legge.

## Art. 5.

In ogni Regione è istituita una Commissione presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato e composta da due rappresentanti artigiani e due rappresentanti industriali del settore, designati dalle Associazioni nazionali di categoria, nonchè da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e da tre rappresentanti politici della Regione, di cui uno della minoranza.

Tale Commissione dovrà:

1) dare parere obbligatorio vincolante per la redazione del regolamento e le sue eventuali modifiche;

2) procedere alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento delle strutture a diretto contatto con il pubblico, al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo.

Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, deve tendere ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il maggior possibile equilibrio fra installazioni a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dai centri mobili o itineranti e da altre forme di distribuzione in uso;

3) stabilire le caratteristiche generali e le condizioni per la loro approvazione e per l'ammissione al contributo dei progetti di ristrutturazione e riconversione previsti dall'articolo 7 della presente legge.

## Art. 6.

Coloro i quali, al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1, già esercitano l'attività professionale, di cui alla presente legge, sono autorizzati a continuare l'attività purchè richiedano, entro 90 giorni, la dichiarazione di agibilità di cui all'articolo 2, primo comma.

## Art. 7.

Al fine di consentire la ristrutturazione e la riconversione delle attività di lavanderia, pulitura a secco, tintoria e stireria, svolte sia in forma individuale, sia mediante forme associate, ed a condizione che trattisi di imprese iscritte all'Albo provinciale di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, vengono finanziati programmi organici relativi a singole imprese ed a loro forme associate.

## Art. 8.

I regolamenti attualmente in vigore debbono conformarsi alle norme della presente legge entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore.